

NOCITO... ma, come io diceva, non voglio assolutamente intralciare la via.

PRESIDENTE. Dunque continueremo.

NOCITO. Esporrei un concetto : se sarà accettato, bene, se no, pazienza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NOCITO. L'articolo che io propongo è così concepito :

« Il provento delle pene pecuniarie e delle confische sarà devoluto alla Cassa degl'Invalidi, contemplata dal Codice della marina mercantile (*No! no!*) ed in sua mancanza agl'istituti di beneficenza del luogo. »

Togliere l'articolo 24 e lasciare nell'articolo 23 la confisca è un peggiorare le condizioni, perchè almeno coll'articolo 24 metà dei prodotti delle confische andava all'erario e metà agli agenti doganali, i quali, in mancanza di meglio, avrebbero mangiato dei pesci gratuitamente. Ora, se nulla si stabilisce in proposito, tutto il prodotto delle confische andrà a beneficio dell'erario. La parola *confisca* lasciata nella legge non può avere altro significato che quello di fare godere puramente e semplicemente l'erario del prodotto delle confische. Non credo che sia questo un concetto troppo felice. Vorrei quindi che, se non altro, ne potessero godere gl'istituti di beneficenza del luogo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Nocito, mi pare, con questa domanda in apparenza modesta, mi vuole guastare tutto il sistema delle confische e delle multe.

Attualmente vi hanno leggi che governano tali materie, e l'accennai l'altro giorno.

Ma perchè volerlo mutare ora con questa legge sulla pesca, per la quale lo Stato stesso dovrà direttamente o indirettamente sobbarcarsi a talune spese?

E poi è egli esatto che quando le multe e le confische vanno tutte nell'erario siano esse perdute? Ma se si considera come perduta una qualsiasi entrata dell'erario nazionale, io non capisco allora con qual diritto si possa pretendere che lo Stato faccia delle spese.

Dunque a me pare che si potrebbe benissimo fare uno studio sopra una diversa attribuzione delle multe e delle confische, e quanto alla pesca potrà vedersi più tardi se non convenga fare qualche parte ai comuni e alle provincie, nelle quali hanno luogo le contravvenzioni. Ma, di sicuro, non volendo intralciare il cammino alla legge, non è questo il luogo per risolvere questioni del genere di quella promossa dall'onorevole Nocito, tanto più quando abbiamo la legge del 26 giugno 1865 la quale determina nettamente l'appartenenza e il reparto del

prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale.

Per conseguenza dichiaro che non potrei accettare l'emendamento dell'onorevole Nocito.

Voci a sinistra. Ha ragione!

PRESIDENTE. Non essendoci nulla da votare, si passa all'articolo 21 :

« Alle infrazioni alla presente legge, riguardanti la pesca marittima, sono applicabili le norme di competenza e di procedura stabilite per i reati marittimi dal Codice della marina mercantile. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. (La Camera approva.)

Articolo 22, che corrisponde all'articolo 26 del progetto primitivo :

« Per tutte le infrazioni alla presente legge, prima che sia pronunciata sentenza definitiva, il contravventore, non recidivo, potrà ottenere che l'applicazione della pena sia pronunciata in via amministrativa dal capitano o dall'ufficiale di porto, se trattasi di pesca di mare, e, se trattasi di pesca di fiume e di lago, dal prefetto. »

VARÈ. (*Presidente della Commissione*) Domando la parola.

Faccio una osservazione, ed aspetterò che il signor ministro voglia esprimere il suo pensiero.

Non crede il signor ministro che, obbligando il contravventore a ricorrere *al prefetto*, il quale potrebbe essere troppo lontano dal mare o dal fiume dove si fa la pesca, si metta una condizione la quale sarebbe per il suo adempimento più grave di quella piccola pena che si tratta di risparmiare? Non si potrebbe trovare un'autorità locale più vicina?

Dal banco della Commissione. Il sindaco, per esempio.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ma il sindaco non è un'autorità.

VARÈ. (*Presidente della Commissione*) È ufficiale del Governo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Distingue l'economia della legge, perchè vi saranno mille sindaci...

VARÈ. (*Presidente della Giunta*) Se si crede che ciò turbi l'economia della legge, io ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta metto ai voti l'articolo 22.

(È approvato.)

« Art. 23. Salve le disposizioni contenute nella presente legge, saranno applicabili alle infrazioni le norme generali del Codice penale, quelle del Codice di procedura penale, e l'articolo 414 del Codice della marina mercantile.

« Nel caso però in cui debba farsi luogo alla com-